


MISURE CONTRO I FALSARI



12a,b,c) La falsificazione delle monete è sempre stata considerata uno dei più gravi reati che si potessero commettere, tanto più in tempi di disordine estremo in questo campo, come il Medioevo. Allora non di rado accadeva che i falsari fossero, più che comuni malfattori, anche spregiudicati signorotti, titolari di regolari zecche. In quest'epoca, comunque, non si esitava ad infliggere la pena capitale ai colpevoli. Indicativi sono in questo senso i brani di tre statuti comunali. Il primo proveniente da Pisa prevede il rogo non solo per i falsari, ma anche per coloro che limavano e ritagliavano le monete buone, per ricavarne polvere d'argento e oro: quello che restava erano le cosiddette monete tosate, un ulteriore problema che vedremo trascinarsi sino all'Evo moderno (vedi n.24). Per la tosatura il successivo statuto genovese prevede più semplicemente il taglio della mano destra, pena che a Perugia, come ci rivela il terzo documento, veniva invece comminata agli spacciatori, oltre al solito rogo per i falsari (AS Pisa, 1266; AS Genova, 1315; AS Perugia, 1342).

